

Approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 27 gennaio 2010
Modificato con Deliberazione C.C. n. 11 del 16 marzo 2011

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI
ECONOMICI A FAVORE DI CITTADINI INDIGENTI

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi che il Comune di Gravellona Toce esplica nell' ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale nell' esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla L.R. 1/2004 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, contenute nel regolamento comunale ed in attuazione della relativa disciplina nazionale e regionale

Articolo 2 - Obiettivi

1. La concessione di benefici economici deve tendere al superamento delle situazioni di disagio socio-economico che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi come strumento per la modifica ed il superamento delle difficoltà temporanee e mira al raggiungimento dell'autonomia della persona e del nucleo familiare ed all'integrazione sociale. Tale strumento si colloca all' interno di un percorso di responsabilizzazione della famiglia e del singolo individuo.
3. Per tali ragioni gli interventi previsti dal presente regolamento possono essere erogati solo per il periodo di un anno dalla prima richiesta.
4. **Sono prorogati fino al 31 dicembre 2011 gli interventi di sostegno economico anche ai nuclei familiari che ne hanno già usufruito per un anno dalla data della prima richiesta, se sono in possesso dei requisiti stabiliti dal presente Regolamento".**
5. **A partire dal 2012 i richiedenti gli interventi di sostegno economico che hanno già usufruito dei contributi per un anno dalla prima richiesta, all'atto di ogni nuova richiesta dovranno dimostrare l'impegno di tutti i componenti del nucleo familiare in età lavorativa a cercare un lavoro almeno una volta al mese. Ciò dovrà avvenire tramite la presentazione di un'apposita attestazione da parte del Centro per l'impiego o delle Agenzie di lavoro interinale che indichi le domande di lavoro presentate, i colloqui sostenuti, ed eventualmente gli esiti. Nel caso non venga presentata l'attestazione, gli interventi di sostegno economico non potranno essere attivati. Per le persone in età lavorativa che studiano o che seguono corsi di formazione professionale o tirocini dovrà essere dimostrata la propria qualità di studente o tirocinante attraverso un'autocertificazione. Nel caso di impossibilità a lavorare per motivi di salute o per accudimento dei bambini fino a un anno di età dovrà essere presentata apposita dichiarazione.**

Articolo 3 – Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire degli interventi di sostegno economico di cui al presente regolamento le persone residenti nel Comune di Gravellona Toce che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere residenti a Gravellona Toce da almeno n. 2 (due) anni alla data di presentazione della domanda;

b) non possedere alla data di presentazione della domanda altro patrimonio immobiliare oltre la casa di abitazione e relative pertinenze. In caso di possesso di quote di proprietà ereditate di immobili il richiedente dovrà dimostrare di non trarre alcun profitto dalle stesse (canoni di locazione o simili);

c) essere in regola con la normativa in vigore in materia di immigrazione (per i soli cittadini extracomunitari).

e) Essere in possesso di attestazione I.S.E.E. in corso di validità riguardante l'ultimo CUD o l'ultima dichiarazione dei redditi disponibile e non superiore alla soglia stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Oltre all'I.S.E.E., per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, si terrà conto anche delle entrate riferite a pensioni di invalidità e/o di accompagnamento.

3. Non verranno accettate richieste di nuclei familiari senza fissa dimora.

4. Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare.

5. Nel nucleo familiare sono comprese le seguenti persone:

- presenti nello stato di famiglia anagrafico; i coniugi con diversa residenza non legalmente separati si intendono comunque facenti parte del medesimo nucleo familiare;

- a carico ai fini IRPEF (anche se non presenti nello stato di famiglia).

6. Non verranno concessi contributi ai nuclei familiari in cui siano presenti coniugi separati o divorziati, se la richiesta riguarda interventi che sono oggetto di obbligo da parte dell'altro coniuge in base a quanto stabilito dalla sentenza di separazione o divorzio (es. spese mediche o scolastiche per i figli, per il mantenimento della casa, ecc.), salvo dimostrazione di avere esperito preventivamente ed infruttuosamente tutte le procedure necessarie ad ottenere l'adempimento coattivo da parte dell'obbligato.

7. Non verranno corrisposti contributi ai nuclei familiari che presentano un'attestazione I.S.E.E. incongruente con quanto dichiarato e documentato nell'istanza.

Articolo 4 – Procedura per la richiesta di interventi di sostegno economico

La domanda di contributo deve essere indirizzata al Comune di Gravellona Toce e presentata attraverso l'Assistente sociale di territorio. Nell'istanza deve essere riportata con completezza e veridicità la situazione anagrafica, lavorativa ed economica (reddituale e patrimoniale) del richiedente e del suo nucleo familiare, indicando specificamente gli introiti percepiti da ciascun componente a qualsiasi titolo ed ogni elemento del patrimonio mobiliare ed immobiliare posseduto alla data della richiesta.

1. Il richiedente dovrà dichiarare l'eventuale possesso dei beni mobili registrati di cui all'art. 2683 del Codice Civile.

La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

2. Il richiedente dovrà dichiarare, oltre all'I.S.E.E., l'eventuale titolarità di pensione di invalidità e/o di accompagnamento in capo a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Nell'istanza vanno indicati anche i dati relativi ai parenti tenuti ad intervenire economicamente a favore del richiedente e del suo nucleo familiare.

4. L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti.

5. L'istanza non integralmente e correttamente compilata non verrà valutata.

6. L'istanza deve essere corredata da:

- documentazione relativa alle spese mensili per affitto, mutuo prima casa, spese condominiali. Gli affitti verranno valutati solo se versati sulla base di contratti regolarmente registrati che contengono l'importo reale del canone mensile, eventualmente adeguato in base agli Indici ISTAT. Non verranno prese in considerazione ai fini della valutazione della domanda le spese relative al rimborso di finanziamenti per l'acquisto di beni di consumo.

- documentazione relativa alla situazione mobiliare alla data di presentazione della domanda (estratto conto, conto deposito titoli, libretti di risparmio)

- permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini extracomunitari;

- attestazione I.S.E.E.;

- documentazione relativa ad eventuali pensioni di invalidità e/o di accompagnamento percepite dai componenti del nucleo familiare.
- relazione dell'Assistente Sociale di territorio che attesti lo stato di bisogno attraverso un'indagine che coinvolga l'intero nucleo familiare di riferimento, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono propri.

7. Nel caso si verifichi un evento che porti ad un cambiamento della situazione economica di un nucleo familiare rispetto all'anno precedente, il richiedente potrà presentare un calcolo ISEE simulato accompagnato da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale attesti che il calcolo è riferito al proprio nucleo familiare. Se l'ISEE simulato è inferiore alla soglia stabilita per l'accesso ai contributi, potrà essere disposta la concessione dei contributi previsti dal presente regolamento.

8. Un nucleo familiare può accedere agli interventi previsti nel presente regolamento nel caso in cui sia presente almeno un componente che sia stato licenziato per motivi oggettivi, se è in possesso di un'attestazione ISEE simulata comprensiva dell'eventuale indennità di disoccupazione inferiore al doppio della soglia dell'ISEE stabilita per gli aventi diritto. I contributi potranno essere concessi per un periodo di nove mesi dalla data dell'evento risultante dalla documentazione del Centro per l'Impiego.

9. La concessione dei benefici è disposta, a richiesta degli interessati, con determina del Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti dal presente Regolamento.

10. L'Ufficio Servizi Sociali comunica al richiedente l'esito della domanda entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo del Comune.

11. L'assenza o l'incompletezza della documentazione richiesta sospendono i tempi di risposta.

12. In caso di concessione del contributo, l'Ufficio Servizi Sociali del Comune comunica telefonicamente agli interessati le modalità di riscossione. In caso di mancato ritiro del contributo dopo cinque giorni lavorativi dalla data di avviso telefonico o in caso di irreperibilità telefonica, l'Ufficio provvederà a comunicare con raccomandata A.R. la concessione del contributo invitando l'interessato al ritiro entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Decorso inutilmente tale termine il Responsabile del servizio disporrà la revoca del contributo.

13. In caso di diniego del contributo, la comunicazione verrà effettuata per il tramite dell'Assistente Sociale di territorio.

14. In casi particolari, previsti dal presente Regolamento, sarà acquisita agli atti la decisione della Giunta Comunale quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per la concessione o meno dell'intervento richiesto.

15. Nell'ipotesi di nucleo con dichiarazione Isee pari a "0" il richiedente dovrà giustificare dettagliatamente come provvede al soddisfacimento dei bisogni propri e del nucleo familiare, specificando tutti gli introiti della famiglia, compreso il sostegno economico da parte di amici e/o parenti, il lavoro saltuario, ecc. Tali redditi andranno autocertificati in calce al documento, e ove la situazione descritta non sia compatibile con le condizioni oggettive del nucleo (possesso di auto, condizioni dell'immobile di residenza, ecc) la domanda sarà trasmessa alla Guardia di Finanza per gli opportuni controlli.

Articolo 5 - Parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente

1. L'esistenza di parenti chiamati solidalmente ad intervenire in assistenza all'indigente ed in grado di provvedere esclude, di norma, la fruizione di interventi e/o benefici economici da parte dell'Amministrazione Comunale.

2. I nuclei familiari, così come definiti ai sensi del Decreto legislativo n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, dei figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi e dei genitori di assistiti indigenti, sono chiamati ad intervenire solidalmente in soccorso dei loro parenti.

3. Il Comune, titolare delle funzioni socio-assistenziali, ha il compito di informare gli interessati in ordine a tale obbligo solidale di intervento. Spetta al Comune effettuare altresì le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari come identificati ai sensi della normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente chiamati ad intervenire in favore degli assistiti indigenti.

4. Sulla base delle valutazioni socio-economiche il Comune determina la misura dell'intervento economico dei nuclei familiari come sopra individuati.

5. La presente disciplina non interferisce in alcun modo con quella civilistica per obblighi alimentari di cui agli articoli 433 e seguenti del Codice civile, nel senso che le eventuali e diverse determinazioni giudiziali dell'obbligo in materia verranno assunte dal Comune per la effettuazione della valutazione socio-economica dei nuclei familiari chiamati in soccorso degli assistiti indigenti.

6. Sulla base del presente Regolamento non viene considerato obbligato solidalmente al mantenimento dell'indigente il parente, il cui nucleo familiare sia titolare di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore al doppio della soglia ISEE stabilita per l'accesso ai contributi.

7. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di attivare la procedura per il recupero delle spese sostenute per l'intervento qualora variasse la situazione economica dei soggetti interessati e di rivalersi, nelle forme previste dalla legge, sulle persone obbligate.

Articolo 6 – Tipi di intervento

1. Possono essere effettuati i seguenti tipi di intervento di sostegno economico:

- a) esenzioni pagamento ticket sanitario per medicinali e prestazioni diagnostiche.
- b) esenzioni pagamento medicinali non rientranti nel servizio sanitario nazionale (cd. Fascia C)
- c) contributi economici finalizzati al pagamento di utenze domestiche (elettricità, riscaldamento, acqua, rifiuti)
- d) esenzione dal pagamento di servizi scolastici.
- e) esenzione dal pagamento dei pasti a domicilio.

Articoli 7 – Esenzione pagamento ticket sanitario per medicinali e prestazioni

1. L'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per medicinali e per le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale viene concessa ai nuclei familiari residenti a Gravellona Toce che ne fanno richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che non usufruiscano di altre esenzioni previste dalla normativa regionale in materia.

2. L'Ufficio Servizi Sociali rilascerà l'esenzione, se dovuta, ai soggetti interessati mediante emissione di apposita attestazione comunale.

3. L'esenzione concessa ha durata dalla data di rilascio sino al 30 giugno successivo.

4. Il cambio di residenza o eventuali variazioni delle condizioni di reddito che hanno portato alla concessione dell'esenzione per indigenza dovranno essere comunicate entro 30 giorni e portano comunque alla decadenza immediata del diritto.

5. Le spese relative a protesi o interventi ortodontici non sono oggetto di esenzione.

6. Gli uffici comunali provvedono alla compilazione dell'elenco delle persone che usufruiscono dell'esenzione ticket e ne inviano copia all'ASL e ai medici di famiglia operanti nel territorio comunale.

7. E' concessa l'esenzione ticket alle Suore residenti nel Comune di Gravellona Toce presso l'Asilo Infantile "Monumento ai Caduti" in virtù del pregevole ruolo socio-educativo che svolgono a favore della popolazione gravellonese, sempre che non usufruiscano di altre esenzioni previste dalla normativa regionale in materia.

Articolo 8 – Esenzione pagamento farmaci di fascia C.

1. L'esenzione dal pagamento dei farmaci a totale carico dei cittadini (Fascia C) e soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 8 comma 10 Legge 1993/537 e s.m.i. viene concessa ai residenti a Gravellona Toce in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che

necessitano di farmaci indicati dal medico curante per patologie per le quali non è prevista per legge l'esenzione.

2. Non rientrano nell'esenzione i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (prodotti da banco - OTC e farmaci su consiglio (SOP).

3. Gli uffici comunali provvedono alla compilazione dell'elenco delle persone che usufruiscono dell'esenzione e ne inviano copia ai medici di famiglia e alle farmacie del territorio comunale.

Articolo 9 – Contributi economici

1. I contributi economici consistono nell'erogazione di somme di denaro a nuclei familiari residenti nel Comune di Gravellona Toce in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento per il pagamento delle fatture di metano, energia elettrica, TIA, acquedotto, telesoccorso, abbonamenti autobus per i frequentanti le scuole secondarie superiori fino al termine dell'obbligo scolastico.

2. Sono escluse le spese condominiali (tranne la quota riscaldamento di cui al successivo comma 5), le spese telefoniche, l'abbonamento T.V., le spese per le automobili (bolli, assicurazione), cartelle esattoriali, bollette riferite a solleciti di pagamento per recupero crediti, rimborsi rate per acquisti di beni di consumo.

3. Possono essere concessi contributi solo per il pagamento di fatture intestate al richiedente o ad altro componente presente nella famiglia anagrafica o, in casi documentati, al proprietario dell'abitazione in cui è residente il richiedente.

4. In ciascun anno solare potranno essere ammesse a contributo solo tre fatture per il consumo del metano e tre fatture per il consumo di energia elettrica.

5. E' fissato il seguente limite massimo di contributo per ciascuna bolletta:

- Metano € 150,00. In caso di riscaldamento centralizzato, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione dell'Amministratore del condominio attestante a consuntivo la spesa annuale a suo carico. La quota annuale varrà suddivisa in tre rate e potrà essere corrisposto un contributo massimo di € 150,00 a rata.

- Energia elettrica € 50,00

- Acquedotto € 50,00

- T.I.A. solo quota fissa dell'anno in corso fino a € 150,00 ed esclusione dei sacchi per la raccolta indifferenziata.

6. Non sono ammesse a contributo le fatture già pagate dall'utente e per le quali viene richiesto il rimborso.

7. I contributi economici di cui al presente articolo possono essere erogati fino ad un importo annuo massimo complessivo di € 1.500,00.

8. Possono ritirare i contributi solo i richiedenti o i componenti maggiorenni del nucleo familiare anagrafico.

Articolo 10 – Esenzione dal pagamento dei servizi scolastici comunali

1. Ai nuclei familiari che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento è concessa l'esenzione dal pagamento dei seguenti servizi scolastici comunali:

a) trasporto scuolabus

b) mensa scolastica

c) servizio di doposcuola elementare, doposcuola materna, prescuola elementare, centri estivi.

2. L'esenzione dei servizi di cui al punto c) non viene concessa ai nuclei familiari in cui vi è la presenza di un genitore o altro componente adulto non lavoratore.

3. La concessione dell'esenzione è valida per l'anno scolastico in corso.

4. Non è concessa l'esenzione dal pagamento del servizio di Asilo Nido Comunale, tranne nel caso in cui l'ammissione al nido sia disposta dall'Assistente sociale di territorio o dalle autorità competenti per i minori per la presenza di gravi motivi familiari.

Articolo 11 – Esenzione del pagamento dei pasti a domicilio

1. Ai nuclei familiari che ne facciano richiesta in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento è concessa l'esenzione totale dal pagamento dei pasti a domicilio.

Articolo 12 - Spese funerali di cittadini indigenti

1. Il Comune provvede al pagamento delle spese del funerale e dell' inumazione e/o cremazione:

a) per le salme di persone residenti nel Comune di Gravellona Toce al momento del decesso, che si trovino in situazione di indigenza secondo quanto previsto dal presente regolamento, prive di familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito;

b) per le salme di persone residenti nel Comune di Gravellona Toce al momento del decesso per le quali vi sia un disinteresse da parte dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e nel caso in cui non vi sia altro parente o altra persona che esprima volontà di provvedere in merito.

2. Il Settore Servizi Sociali, avuta notizia di persone decedute mediante dichiarazione dell'Assistente Sociale di territorio in cui si attesti, in base alle informazioni acquisite, la presenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, provvede ad autorizzare il pagamento delle spese del funerale e dell' inumazione e/o cremazione. Il funerale deve avere caratteristiche di decoro e sobrietà.

3. Nel caso in cui emerga successivamente l'esistenza di un'eredità per le persone per le quali il Comune abbia dovuto accollarsi l'onere della sepoltura, l'Amministrazione Comunale si rivarrà della spesa sostenuta su eventuali somme appartenenti al defunto in conformità a quanto previsto dal codice civile e dalla normativa vigente.

4. Nel caso di persone di cui alla lettera b) del comma 1, il Comune provvederà, a mezzo del proprio legale, al recupero delle somme, anche in via giudiziale, nei confronti dei familiari tenuti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile. Il familiare tenuto è individuato nel primo tra quelli viventi secondo l'ordine progressivo indicato nel predetto articolo 433.

5. In assenza di residenza accertata e/o di valido permesso di soggiorno, il Comune di Gravellona Toce è comunque competente nei casi di decesso avvenuti sul proprio territorio.

6. Qualora da successive ricerche emerga l'esistenza di eventuali familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile e venga riscontrata la possibilità economica della famiglia, il Settore Sociale informerà il Settore Affari Generali per gli adempimenti conseguenti.

Articolo 13 - Casi particolari

Si definiscono casi particolari ai sensi dell'art. 4 , comma 13 del presente Regolamento, i seguenti:

a) situazione reddituale attuale modificata rispetto al periodo cui l'I.S.E.E, pur in corso di validità, si riferisce.

b) permanere della situazione di indigenza ai sensi del presente regolamento per un periodo superiore all'anno;

c) pagamento di bollette ulteriori rispetto a quelle stabilite dal presente regolamento;

d) presenza di minori in un nucleo familiare anche se con I.S.E.E. superiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale per i quali l'Assistente Sociale attesta con una relazione scritta la necessità dei seguenti interventi nell'interesse del minore:

- esenzione dal pagamento del ticket sanitario per medicinali e prestazioni diagnostiche -
esenzione dal pagamento dei medicinali di Fascia C – esenzione dal pagamento dei servizi scolastici comunali; - esenzione dal pagamento dell'Asilo Nido Comunale e dello Spazio Gioco -
esenzione dal pagamento dei corsi di nuoto o altra attività extrascolastica organizzata dal Comune
- esenzione dal pagamento delle colonie estive.

e) nuclei familiari considerati “casi sociali” per problemi di carattere fisico o mentale, anche se in possesso di attestazione I.S.E.E. superiore alla soglia stabilita dalla Giunta Comunale, per i quali l’Assistente Sociale attesta con una relazione scritta la necessità dei seguenti interventi:
- contributi economici ai sensi dell’art. 15 del presente Regolamento - esenzione dal pagamento del ticket sanitario per medicinali e prestazioni diagnostiche - esenzione dal pagamento dei medicinali di Fascia C - esenzione dal pagamento dei tributi comunali - sistemazioni in albergo in caso di sfratto esecutivo – trasporto in ambulanza per visite mediche, esami o terapie.

Nella relazione dell’Assistente Sociale va espressamente indicata la situazione parentale nei limiti previsti dall’art. 433 e ss. del Codice Civile.

In tutti i casi di cui al precedente comma 1 sarà acquisita agli atti la decisione della Giunta comunale quale atto di indirizzo al Responsabile del Servizio per la concessione o meno dell’intervento richiesto.

Articolo 14 - Accertamenti

1. Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto il Responsabile del servizio può disporre ulteriori accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive presentate all’atto della richiesta servendosi degli Uffici Comunali, di altri uffici pubblici e del Comando di Polizia Locale, con particolare riferimento ai seguenti dati:

- il possesso dei seguenti beni mobili registrati (numero, tipo, condizioni d’uso):
 - Autoveicoli
 - Motocicli con cilindrata superiore a 250 cc
 - Campers e Autocaravans
 - Roulottes
 - Imbarcazioni da diporto
 - Aerei ed elicotteri da turismo
 - Alianti e motoalianti
 - Ultraleggeri e deltaplani a motore
- esercizio di attività economiche di tipo commerciale o artigianale;
- Assicurazioni di ogni tipo (escluse quelle relative all’utilizzo di veicoli a motore)
- tenore di vita del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.

2. Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo della Guardia di Finanza.

Articolo 15 - Revoca del beneficio.

1. Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti eseguiti, emergessero dati non veritieri in ordine alla situazione patrimoniale e/o personale dichiarata, o non utilizzo dei contributi concessi per la finalità richiesta, il Responsabile del servizio disporrà la revoca dei benefici concessi con contestuale obbligo del beneficiario alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, a causa del venir meno del rapporto di fiducia tra il richiedente e l’Amministrazione Comunale, non saranno prese in considerazione ulteriori richieste di contributo da parte della stessa persona e/o di altri componenti del proprio nucleo familiare per il periodo di un anno dalla data della revoca dei benefici concessi e solo se quanto indebitamente percepito o non utilizzato per la finalità richiesta sia stato restituito.

Articolo 16 - Utilizzo dei dati personali

1. Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell’applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune, in considerazione che dette attività sono state individuate tra quelle che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico, per le quali è autorizzato il trattamento dei “dati sensibili” da parte dei soggetti pubblici.

2. La comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati, quando ciò sia indispensabile per assicurare una prestazione sociale, avverrà nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua esecutività ai sensi di legge.

Articolo 18 – Abrogazione di norme

Il presente regolamento abroga gli articoli dal n. 9 al 19 del Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di altri vantaggi economici approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 8.6.2007.